

STATUTO DELL'ORGANISMO ADR DI CONCILIAZIONE PARITETICA ENI SPA- ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. E' costituito l'Organismo Alternative Dispute Resolution di Conciliazione Paritetica Eni SpA - Associazioni di Consumatori ('Organismo ADR'), in conformità a quanto previsto all'Art.141-ter del Codice del consumo ed in linea con quanto stabilito con il Protocollo di Intesa tra Eni SpA ("**Eni**") e le Associazioni dei Consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori - ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori ("**le Associazioni**") sottoscritto in data 29 settembre 2016. Nel seguito Eni e le Associazioni sono denominate congiuntamente come le "**Parti**"; L'Organismo ADR:
 - svolge l'attività di mediazione e conciliazione di cui al Titolo II bis della Parte V del Codice del Consumo ("**Procedura ADR**");
 - non ha soggettività giuridica ed ha sede presso la sede legale di Eni, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma – Italia;
 - è istituito presso Eni a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso esercitabile da entrambe le Parti con preavviso non inferiore a sei mesi;
 - dispone di appositi locali destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio;
 - è chiaramente separato dagli organismi operativi di Eni;
 - è composto da: (i) un Organo Paritetico di Garanzia; (ii) una Segreteria di Conciliazione Paritetica; (iii) Commissioni Paritetiche di Conciliazione;
 - ha a disposizione risorse finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - dispone di una specifica sezione del sito internet www.eni.com ("**il sito web**") che:
 - (i) fornisce informazioni sul funzionamento della Procedura ADR e il Regolamento di Conciliazione Paritetica ADR ("**il Regolamento**");
 - (ii) rende disponibile la modulistica standard relativa alla Procedura ADR (il fac-simile del verbale di accordo o mancato accordo e il modello per dare avvio alla procedura anche tramite fax), nonché copia del Protocollo di Intesa sulla Conciliazione Paritetica ADR e dello Statuto;
 - (iii) consente di presentare la domanda di conciliazione e la documentazione di supporto in via telematica;
 - (iv) contiene tutte le informazioni di cui all'art. 141-quater, comma 1 del Codice del consumo, nonché le Relazioni Annuali d'attività redatte ai sensi dell'Art 141-quarter, comma 2;
 - (v) contiene una banca dati, a disposizione delle Parti e dell'Organo Paritetico di Garanzia per monitorare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche;
 - (vi) pubblica il link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution ("ODR") di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 524/2013 riguardante le procedure destinate a risolvere extra-giudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.
2. I compiti della Segreteria di Conciliazione Paritetica e delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione sono definiti nel Regolamento.
3. L'Organo Paritetico di Garanzia:
 - è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con Eni;
 - è costituito da sei membri: tre rappresentanti di Eni, tre rappresentanti delle Associazioni. I rappresentanti restano in carica di norma due anni, fatta salva la possibilità di rinnovo o sostituzione anticipata. I rappresentanti delle Associazioni sono sostituiti secondo un criterio turnario dalle stesse Associazioni. I membri dell'Organo Paritetico di Garanzia sono in possesso dei requisiti di onorabilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 4 del decreto legislativo 4

marzo 2010, n.28. I membri rappresentanti di Eni sono dipendenti che svolgono funzioni non operative. L'Organo Paritetico di Garanzia individua al suo interno la persona di Eni, incaricata di rappresentare l'Organismo ADR verso Soggetti terzi;

- garantisce il buon funzionamento dell'iter della Procedura ADR;
- garantisce l'applicazione delle disposizioni del Regolamento senza però per questo svolgere un ruolo di mediazione diretta nell'ambito dei Tentativi di Conciliazione;
- verifica il possesso dei requisiti inerenti le attività di formazione e aggiornamento delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie;
- valida l'Elenco in cui sono iscritti gli incaricati della risoluzione delle controversie, curato dalla Segreteria di Conciliazione Paritetica;
- propone le modifiche al Regolamento;
- presiede al monitoraggio della coerenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organismo ADR con eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- è responsabile della Relazione Annuale dell'attività e dell'aggiornamento del sito web;
- definisce le modalità di spesa del budget dell'Organismo ADR.

4. L'Organo Paritetico di Garanzia si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; può riunirsi altresì in seduta straordinaria su richiesta della metà dei membri.

Roma, 29 settembre 2016